

# COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

Registro Generale n. 10

## ORDINANZA

N. 10 DEL 13-04-2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ULTERIORE PROROGA FINO ALLA DATA DEL 03.05.2020 DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE ORDINANZE N. 4 DEL 11.03.2020 E N. 9 DEL 03.04.2020: "SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE E ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE".**

### IL SINDACO

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella G.U. n. 61 del 9 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID - 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il D.P.C.M. del 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19", pubblicato nella G.U. n. 55 del 2 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U. n. 52 del 1 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 previste dal D.P.C.M 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020, con il quale sono state adottate "Misure urgenti di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella G.U. n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTO il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 che proroga fino alla data del 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

CONSIDERATO il perdurare della diffusività dell'epidemia ed il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella G.U. n. 97 del 11.04.2020 che proroga fino alla data del 3 maggio 2020 le disposizioni di cui ai D.P.C.M. già emanati;

CONSIDERATO che nel suddetto provvedimento è ulteriormente ribadita l'assoluta necessità di evitare assembramenti di persone;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 4 del 11.03.2020 ad oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATO SETTIMANALE PER IL PERIODO 12.03.2020 - 03.04.2020, IN ESECUZIONE DEL D.P.C.M. 8 MARZO 2020 RECANTE

"MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19" con la quale veniva sospeso il mercato ambulante settimanale e tutte le

attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante dal 12.03.2020 al 03.04.2020;

RICHIAMATA altresì la propria precedente Ordinanza n. 9 del 03.04.2020, con la quale venivano prorogate fino alla data del 13.04.2020 le disposizioni contenute nella precedente Ordinanza n. 4 del 11.03.2020;

TENUTO conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza;

RITENUTO al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID- 19 nell'ambito del territorio, di prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nelle proprie precedenti ordinanze n. 4 del 11.03.2020 e n. 9 del 03.04.2020, fino alla data del 3 maggio 2020, analogamente al periodo di efficacia del D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del TUEL N. 267/2000;

### O R D I N A

le disposizioni di cui alle proprie precedenti ordinanze n. 4 del 11.03.2020 e n. 9 del 03.04.2020, sono prorogate fino alla data del 3 maggio 2020;

### D I S P O N E

- DI DARE adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comune.apecchio.ps.it](http://www.comune.apecchio.ps.it);
- DI INCARICARE il Servizio Unico Intercomunale della Polizia Locale Associata di Urbania e la Forza Pubblica in generale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- CHE COPIA della presente ordinanza sia trasmessa a:
  - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pesaro e Urbino;
  - Servizio Unico Intercomunale della Polizia Locale Associata di Urbania;
  - Comando Stazione Carabinieri di Apecchio;

### A V V E R T E

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 24/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Apecchio, lì 13.04.2020



Il Sindaco  
(Vittorio Alberto Nicolucci)

Ordinanza ORDINANZA n.10 del 13-04-2020 COMUNE DI APECCHIO